

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-359 del 25/01/2017
Oggetto	RA07A0128-16VR01 DITTA FOSCHINI DARIO - CONCESSIONE ORDINARIA DERIVAZIONE ACQUE SOTTERRANEE IN COMUNE DI RUSSI
Proposta	n. PDET-AMB-2017-383 del 25/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO RA070128/16VR01
COMUNE DI RUSSI (RA)
DITTA: FOSCHINI DARIO
USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242,

DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622 e DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1237/2016 "Disposizione per la restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico in attuazione della L.R. 13/2015;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpaee sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1415/2016 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

PRESO ATTO che in data 14/12/2007 prot. regionale n. 0319749 il sig. Foschini Giuseppe, CF FSCGPP22A07H199S, residente in 48026 Russi (Ra), via Vecchia Cortina n.15 ha presentata istanza alla Regione Emilia-Romagna per la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, uso "irrigazione agricola", procedimento RA07A0128;

DATO CONTO che in data 31/07/2015 prot. regionale n. 0550549 è stata presentata dal sig. Foschini Dario, CF FSCDRA53C19H642R, titolare della impresa individuale omonima, CF 02529060390, con sede in 48026 Russi (Ra), via Matteotti n.4, la richiesta di variante sostanziale ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Regionale 41/2001, in merito al cambio di titolarità della prima istanza di concessione oltre alla richiesta di perforazione di un ulteriore pozzo in comune di Russi (Ra) quale supporto alle esigenze idriche della azienda agricola ;

CONSIDERATO che in data 17/12/2015 è stata rilasciata, dalla Regione Emilia-Romagna, alla ditta Foschini Dario, CF FSCDRA53C19H642R, dando conto dei pareri favorevoli pervenuti, la determinazione regionale n. 18030, successivamente rettificata con determina n. 3436 del 04/03/2016, quale concessione all'utilizzo di risorsa idrica sotterranea mediante un pozzo (codice risorsa idrica RAA7298) ubicato in comune di Russi (Ra), distinto catastalmente al foglio 09 mapp. 145, della profondità dichiarata di metri 250, uso irrigazione agricola, per un quantitativo di 7.000 mc/anno, oltre alla autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo sempre in comune di Russi (Ra) distinto catastalmente, al foglio 9 mapp. 145, per un quantitativo di 65.400 mc/anno, da cui risulta un fabbisogno idrico aziendale totale di 72.400 mc/anno;

TENUTO CONTO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

PRESO ATTO che in data 14/07/2016 è stata acquisita agli atti con il prot. PGRA/2016/0008589 la relazione tecnica di avvenuta perforazione del pozzo, come previsto nella determinazione regionale n.18030 del 17/12/2015 rettificata con determina n. 3436 del 04/03/2016, da cui risulta che il nuovo pozzo raggiunge una profondità di 129 metri, diametro esterno di 225 mm. ed è identificato catastalmente nel comune di Russi al foglio 9 mapp. 133 e non al mapp. 145 a circa 30 metri più ovest dal punto previsto di perforazione, sempre all'interno dello stesso centro aziendale, rispettando, comunque, le condizioni prescrittive della autorizzazione alla perforazione;

PRESO ATTO, inoltre, che in data 12/12/2016 con il prot. PGRA/2016/15306 la ditta Foschini Dario ha presentato rettifica del quantitativo annuo richiesto riferito alla risorsa idrica richiesta, con diminuzione da circa 72.000 a circa 49.600 mc/anno;

DATO ATTO che, la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, inoltre, che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.E.R.T. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 236 del 09/09/2015 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. d) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

ACCERTATO che risulta la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade, per entrambi i pozzi, nel corpo idrico:

- **0610ER- DQ2-PACS Pianura alluvionale appenninica - confinato superiore**
- STATO quantitativo SQUAS: BUONO
- STATO qualitativo SCAS: BUONO

da cui risulta, per entrambi i pozzi, un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione) - Le derivazioni sono compatibili fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

DATO CONTO che, trattandosi di un uso per irrigazione agricola, finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 14.90.00 di cui Ha 09.90.00 per orticole a ciclo lungo, Ha 02.00.00 per la coltura di drupacee (albicocche) e Ha 03.00.00 per la coltura di actinidia con una richiesta di 49.600 mc annui, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta sia compatibile sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 5 e seguenti del RR 41/2001 con le limitazioni e prescrizioni soprarichiamate e recepite nel disciplinare di concessione;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di rilasciare al sig. Foschini Dario, CF FSCDRA53C19H642R, titolare della impresa individuale omonima, variante sostanziale alla concessione rilasciata con determinazione regionale n. 18030 del 17/12/2015 successivamente rettificata con determinazione n. 3436 del 04/03/2016 per uso "irrigazione agricola" per aumento di prelievo e nuovo pozzo, procedimento RA07A0128;
2. di stabilire che tale concessione sia esercitata mediante n. 2 punti punto di prelievo (pozzi) ubicati nel Comune di Russi (Ra), distinti catastalmente rispettivamente al foglio 09, mapp. 145, coordinate UTM*32: X= 741.455; Y= 919.230 (pozzo già concessionato) e al foglio 09, mapp. 133, coordinate UTM*32: X= 740.920; Y= 919.350 (nuovo pozzo);
3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 15,00, corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc. 49.600 (mc/anno 7.000 per il pozzo già concessionato e 42.600 mc/anno per il nuovo pozzo), nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata, fino al **31/12/2026**;
5. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione che sostituisce quello approvato ;
6. di fissare sulla base della normativa citata in premessa, il canone complessivo relativo all'anno 2016 in € 8,10, per l'utilizzo della risorsa idrica, dando atto che gli importi dovranno essere versati anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento;
7. di fissare sulla base della normativa citata in premessa il canone per l'anno 2017, pari ad € 198,40. Sarà cura del richiedente contattare questa Agenzia per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2017, che saranno definiti da futuri atti regionali;
8. di dare conto che i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi al 2016 dovranno essere versati anticipatamente entro il 31 marzo di ciascun anno e che dovrà essere trasmessa a questa Agenzia la copia dell'avvenuto pagamento.
9. di dare conto che in data 12/01/2016 è già stato versato l'importo dovuto quale deposito cauzionale per la concessione, pari ad € 250,00. Si precisa che l'importo complessivo del deposito cauzionale versato verrà restituito al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
10. di dare atto che sono state versate, all'atto della presentazione della domanda di concessione le spese di istruttoria, in data 05/11/2007 e 29/07/2015, per complessivi € 223,00;
11. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione

dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

13. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
14. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta notifica del presente atto;
15. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
16. di rendere noto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.E.T. o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/1933.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, procedura ordinaria, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, uso irrigazione agricola, richiesta dalla ditta Foschini Dario, C.F. FSCDRA53C19H642R, Procedimento n. RA07A0128.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante n. 02 pozzi, ubicati nel Comune di Russi (Ra), distinti catastalmente ed avente le seguenti caratteristiche:

pozzo esistente

- foglio 09, mapp. 145, coordinate UTM*32: X= 741.455; Y= 919.230
- profondità di circa 120
- diametro tubo di mandata mm. 100;
- per un quantitativo di circa 7.000 mc/anno

nuovo pozzo

- foglio 09, mapp. 133, coordinate UTM*32: X= 740.920; Y= 919.350
- profondità di circa m. 129;
- diametro esterno tubo di mandata mm. 225;
- per un quantitativo di circa 42.600 mc/anno;

Per entrambi il prelievo verrà effettuato mediante una elettropompa sommersa della potenza di 0,5 Kw per il pozzo esistente e di 18,5 Kw per il nuovo pozzo.

La risorsa derivata è utilizzata per l'uso irrigazione agricola;

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo l/s 15,00;**
- **volume annuo complessivo prelevato circa mc 49.600.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,

- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente. Occorre garantire opportune modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato all'installazione di misuratori delle portate uscenti dai pozzi, che registrino i volumi emunti e le portate massime prelevate.

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno a questa Agenzia, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità di Bacino.

Il concessionario dovrà attuare un monitoraggio e una valutazione delle effettive necessità di risorsa idrica in relazione alle necessità riscontrate, individuando, se possibile, soluzioni che portino al riciclo di risorsa idrica e/o alla ottimizzazione degli impianti al fine di giungere ad una diminuzione dei prelievi richiesti rispetto a quelli attualmente utilizzati.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 **è rilasciata fino al 31 dicembre 2026**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2026**

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.